

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 006/CGF

(2011/2012)

### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 216/CGF – RIUNIONE DEL 25 MARZO 2010

#### Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Alessandro Luciano, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DELL'U.S.D. RECANATESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RECANATESE/OLYMPIA AGNONESE DEL 23.1.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 16.2.2011)

Con atto, spedito in data 18.2.2011, la società U.S.D. Recanatese preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 119 del 16.2.2011 del predetto Comitato Interregionale) con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Polisportiva Olympia Agnonese, era stato dichiarato che la mancata presentazione della squadra della Olympia Agnonese in occasione dell'incontro di calcio Recanatese/Olympia Agnonese del 23.1.2011 era stata determinata da causa di forza maggiore.

A seguito della trasmissione (per raccomandata in data 3.3.2011 nonché a mezzo di posta elettronica in data 10.3.2011) da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la società U.S.D. Recanatese faceva pervenire, in data 18.3.2011, atto di reclamo.

Resiste, con articolata memoria, la Società Polisportiva Olympia Agnonese.

In via preliminare, questa Corte rileva come il reclamo, proposto dalla società U.S.D. Recanatese, debba essere dichiarato tempestivo.

Ed invero, l'art. 37.1.a. C.G.S., nella sua parte finale, prevede che *“Nel caso di richiesta di documenti ufficiali, l'appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi”*.

Nel caso che ci occupa, risulta dagli atti del procedimento che la società, odierna reclamante, ha ricevuto, a mezzo posta elettronica, copia dei documenti ufficiali in data 10.3.2011; la stessa avrebbe dovuto, alla luce del disposto di cui all'art. 37.1.a. C.G.S., fare pervenire i motivi di reclamo entro e non oltre il 17.3.2011 mentre gli stessi sono pervenuti presso la segreteria di questa Corte, a mezzo fax, solo in data 18.3.2011.

Purtuttavia, è noto che, limitatamente all'anno 2011, la giornata del 17.3.2011 è stata dichiarata festiva, ad ogni effetto di legge, (cfr. decreto legge 22 febbraio 2011, n. 5 in G.U. 23 febbraio 2011, n. 44) al fine di celebrare la festività del 150° anniversario dell'Unità d'Italia; trova, pertanto, applicazione, nel caso di specie, la disposizione di cui all'art. 38.5, ultima parte, del C.G.S. a tenore della quale il termine che scade in un giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

Alla luce di quanto sopra, il reclamo, proposto dalla società U.S.D. Recanatese, deve considerarsi tempestivo.

E', dunque, possibile passare all'esame del merito del predetto reclamo.

Al proposito, questa Corte ritiene che lo stesso non meriti di essere accolto.

L'art. 55 N.O.I.F. (rubricato: "*Mancata partecipazione alla gara per motivi di forza maggiore*") così recita: "*1. Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore. 2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Commissione Disciplinare in seconda e ultima istanza.*".

Al proposito, si osserva che, secondo la giurisprudenza, la mancata o ritardata presentazione di una squadra sul campo, ove sia programmato un incontro sportivo, può dipendere da colpa della squadra stessa, necessariamente sanzionabile, o da eventi esterni che abbiano impedito tale regolare presentazione. Infatti, se l'evento esterno risulta imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, esso assurge a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell'art. 55 citato, ad esimere la società stessa da ogni responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione.

Il giudizio sulla effettiva pregnanza dell'impedimento esterno – cioè sulla sussistenza della causa esimente di forza maggiore – è quindi in prevalenza un giudizio fattuale, da formulare alla stregua di massime di esperienza e di valutazioni tecniche.

Orbene, nel caso di specie, questa Corte ritiene di dovere confermare la decisione, adottata dal Giudice Sportivo, atteso che la mancata presentazione della squadra della Olympia Agnonese sul campo della Recanatese in data 23.1.2011 deve ritenersi ascrivibile ad una serie di eventi (e non al solo episodio del guasto meccanico del *pulmann*, come affermato dalla Società reclamante), tutti peraltro documentati, riconducibili, direttamente o indirettamente, alle straordinarie condizioni atmosferiche esistenti in quella data nella località di Agnone e che non possono che essere qualificati alla stregua di eventi imprevedibili, cogenti ed insuperabili con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva.

A questo proposito, deve osservarsi che la sussistenza, nel caso di specie, della causa esimente della forza maggiore risulta confermata dal contenuto della documentazione, prodotta dalla Società Polisportiva Olympia Agnonese; in particolare, merita di essere segnalata, per la sua rilevanza, l'attestazione rilasciata dalla Polizia di Stato – Distaccamento Polizia Stradale di Agnone del 22.1.2011 circa "l'impercorribilità e l'intransitabilità della rete viaria dell'Alto Molise a causa delle abbondanti precipitazioni nevose attualmente in atto che hanno ricoperto il manto stradale con oltre cinquanta centimetri di neve". Un'attestazione, quest'ultima, che, peraltro, esclude, in radice, che la squadra della Olympia Agnonese potesse, al fine di raggiungere Recanati, fare ricorso al mezzo ferroviario (circostanza particolarmente valorizzata dalla Società, odierna reclamante) atteso che, per farlo, avrebbe dovuto recarsi, sempre utilizzando la rete viaria, o a Vasto o a Termoli, distanti da Agnone, rispettivamente 75 e 105 Km.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Recanatese di Recanati (Macerata) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **2) RICORSO DELL'U.S.D. NOTO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **DELL'AMMENDA DI €2.000,00 E DIFFIDA ALLA RECLAMANTE;**
- **SQUALIFICA AL CALC. SAVANAROLA GIUSEPPE PER 3 GARE EFFETTIVE, INFLITTE SEGUITO GARA SPORTCLUB MARSALA/NOTO DEL 27.2.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 123 del 2.3.2011)

Con atto del 14.3.2011 la società U.S.D. Noto Calcio interponeva rituale e tempestivo gravame avverso la decisione di cui in epigrafe con la quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale irrogava le seguenti sanzioni disciplinari:

a) squalifica per 3 gare effettive al calciatore Savanarola Giuseppe "per avere, a gioco fermo ed in reazione ad un fallo subito, colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario".

b) Ammenda di € 2.000,00 con diffida alla società "per avere propri sostenitori, in campo avverso, per l'intera durata della gara, rivolto cori offensivi ed espressioni gravemente irrispettose all'indirizzo della terna arbitrale. Per avere inoltre gli stessi introdotto e fatto esplodere n. 4 fumogeni all'interno del proprio settore....."

La società Noto con diffuse difese scritte, contestava le sanzioni irrogate; in particolare per quanto attiene alla posizione del Savanarola rilevava come il calciatore per l'intera durata della gara è stato oggetto di continui falli e reazioni scomposte da parte degli avversari, non sanzionati, ed in più di un'occasione tollerati dalla direzione di gara. Inoltre offriva una diversa ricostruzione in fatto della dinamica dello scontro, evidenziando che la condotta del proprio tesserato non fosse qualificabile come violenta e gratuita ma riconducibile a mera *vis agonistica*.

Infatti, durante l'ultimo minuto di recupero, il calciatore Savanarola veniva atterrato da parte di un avversario. Al momento di rialzarsi lo stesso, allargava il braccio sinistro per spostare l'avversario, che si trovava sopra il Savanarola.

Per quanto attiene al secondo motivo del reclamo, <<ammenda di € 2.000,00 con diffida>>, la società ricorrente eccepisce l'assoluta estraneità ai fatti contestati in quanto la dirigenza, posizionata nella tribuna centrale, era materialmente impossibilitata ad intervenire per sedare/redarguire i cori profferiti dai propri sostenitori in quanto gli stessi erano stati allocati in un settore ben isolato e distante dello stadio.

Inoltre, per quanto attiene al lancio dei fumogeni, eccepisce che prima dell'inizio dell'incontro, la tifoseria fosse stata sottoposta a perquisizione da parte delle forze di polizia e, pertanto, se nessun sequestro vi è stato ciò significherebbe che nessuna pericolosità è stata ravvisata dagli organi preposti.

Concludeva per l'annullamento delle sanzioni ed in via subordinata, per una loro riduzione.

Tanto premesso, la Corte osserva come il reclamo non meriti accoglimento.

L'esame della documentazione ufficiale, la quale, giova ricordare, fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, evidenzia come la condotta contestata al calciatore Savanarola sia frutto di volontarietà in quanto lo stesso, a gioco fermo, colpiva l'avversario con una gomitata violenta costringendo il suo antagonista a ricorrere alle cure dei sanitari.

Pertanto sul punto le doglianze vanno disattese in quanto non in grado di scalfire l'ufficialità del referto arbitrale.

La medesima argomentazione vale per la sanzione inflitta alla persona giuridica; anche in tale caso la refertazione risulta precisa e puntuale riportando durata, provenienza e tenore degli insulti profferiti dai sostenitori del Noto.

Per tale ragione non si ravvisano motivi per discostarsi dal provvedimento impugnato che deve, consequenzialmente, essere confermato anche in questa sede.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Noto Calcio di Noto (Siracusa) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S. LIBERTY S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **DELL'AMMENDA DI €400,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **SQUALIFICA AL CALC. INDIVERI GIOVANNI PER 5 GARE EFFETTIVE, INFLITTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI LIBERTY S.R.L./SCALEA 1912 DEL 9.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Com. Uff. n. 142 del 11.3.2011)**

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, osserva che la società Liberty proponeva appello avverso le decisioni del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti che con delibera dell'11.3.2011 (Com. Uff. n. 142) assumeva le seguenti decisioni:

- 1) ammenda di €400.00 alla società
- 2) squalifica di cinque gare al calciatore Indiveri Giovanni.

Tali sanzioni erano state irrogate dal Giudice di prime cure sulla base delle risultanze dei rapporti dei Commissari di Campo e precisamente, quanto all'ammenda alla società, "perché propri sostenitori rivolgevano cori dal contenuto razzista all'indirizzo di un calciatore di colore della squadra avversaria e per comportamento ostruzionistico dei propri raccattapalle", quanto al calciatore, "perché lo stesso rivolgeva, al termine della gara espressione offensiva per motivi discriminatori razziali all'indirizzo di un calciatore di colore della squadra avversaria".

Con il reclamo proposto tempestivamente, la società Liberty chiedeva a questa Corte la riduzione dell'ammenda per la società, e l'annullamento e/o la riduzione della squalifica per il calciatore Indiveri.

La società, a sostegno del reclamo, nega che siano stati rivolti insulti a sfondo razziale nei confronti di un calciatore avversario, deducendo che la terna arbitrale, difatti, non avrebbe udito né refertato alcunché, tanto più che i nominativi presenti nella distinta della squadra ospite non indicano la presenza di alcun calciatore di colore.

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato, dovendosi i fatti ritenere accertati in ragione delle risultanze dei referti di entrambi i Commissari di Campo – che godono notoriamente di fede probatoria privilegiata – i quali con linearità e chiarezza individuano nell'Indiveri l'autore delle frasi e delle espressioni peraltro chiaramente riferite. Peraltro, anche la circostanza che il Direttore di Gara – interpellato telefonicamente – non abbia registrato i fatti sanzionati, non esclude né si pone in contrasto con quanto invece rilevato dai Commissari.

È ovvio, pertanto, che qualsiasi diversa considerazione ricadente nell'alveo delle congetture non è idonea a scalfire quanto è stato oggetto di rapporti ufficiali.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'A.S. Liberty S.r.l. di Bari e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 13 luglio 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete